



Decreto Dirigenziale n. 271 del 26/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA FERPAN S.R.L., CON SEDE LEGALE IN OTTAVIANO ALLA VIA FF.SS. 34 ED OPERATIVA IN OTTAVIANO ALLA VIA PERRI, 16, CON ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CANNE FUMARIE IN ACCIAIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **FERPAN S.r.l., con sede legale in Ottaviano alla via FF.SS. 34-74 ed operativa in Ottaviano alla via Perri, 16**, con attività di produzione canne fumarie in acciaio, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n.269999 del 05/04/2011, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 14/06/2011 e terminata il 05/09/2011, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. il Comune, con nota prot. 9197/RG del 16/05/2011, ha espresso parere favorevole per gli aspetti edilizi urbanistici;
 - a.2. la Società, con nota acquisita il 20/07/2011 con prot. 569588, ha prodotto le integrazioni documentali richieste dalla Provincia con nota prot. gen. n. 65509 del 10/06/2011 ed il certificato di agibilità prot. n. 16372 del 06/07/10 relativo agli opifici adibiti ad attività di trasformazione prodotti in ferro;
 - a.3. la Provincia, in riscontro alle integrazioni fornite dalla Società, con nota prot. gen.n.89627 del 30/08/2011, ha espresso parere favorevole;
 - a.4. l'Amministrazione procedente ha invitato l'ARPAC e l'A.S.L., assenti nella seduta conclusiva, ad esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla notifica del verbale;

CONSIDERATO

- a. che l'ARPAC e l'A.S.L. non hanno comunicato nei termini stabiliti il proprio parere, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90, si considera acquisito il loro assenso;
- b. che dalla relazione tecnica agli atti risulta:
 - b.1. che gli inquinanti prodotti dall'attività di saldatura e taglio al plasma saranno captati e convogliati ad un sistema di abbattimento con un'efficienza del 95%;
 - b.2. che i valori degli inquinanti previsti ai camini rientrano nei limiti previsti dalla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su “considerato”, lo stabilimento sito **in Ottaviano, alla Via Perri, 16**, gestito dalla **FERPAN S.r.l.**, esercente attività di produzione canne fumarie in acciaio;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di produzione canne fumarie in acciaio, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Ottaviano, alla via Perri, 16**, gestito dalla **FERPAN S.r.l.**, con sede legale in **Ottaviano, alla via FF.SS. 34-74**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONI E mg/nmc	PORTATA A m³/h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Saldatura a TIG	Ossido di cromo Ossido di manganese Ossido di nichel Ossido di rame Ossido di azoto	< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 50	1.200	< 0,12 < 0,12 < 0,12 < 0,12 < 60,00	Filtro a cartuccia in fibra di poliestere
E2	Taglio al plasma	Ossido di cromo Ossido di manganese Ossido di nichel Ossido di rame Ossido di azoto	< 2,42 < 2,42 < 1,13 < 0,06 < 60	3.000	< 7,20 < 0,54 < 3,40 < 0,17 < 180	Filtro a cartuccia in fibra di poliestere

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. precisare** che:
- 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. notificare** il presente provvedimento alla **FERPAN S.r.l., con sede legale in Ottaviano alla via FF.SS. 34-74 ed operativa in Ottaviano alla via Perri, 16;**
- 8. inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Ottaviano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;
- 9. inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi